

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof. ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 25 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Con messaggio telefax del 9.02.2009 il Ricorrente, titolare di una linea di credito *revolving* di ammontare iniziale pari a Euro 45.000,00, erogata in data 20.06.2007 dall'Intermediario, chiedeva a quest'ultimo di poter utilizzare la somma di Euro 5.500,00 sul maggiore importo maturato (pari a Euro 7.500,00) quale linea di fido riutilizzabile, corrispondente alla parte di credito in linea capitale rimborsata.

Con successiva lettera dell'11.02.2009 il Ricorrente lamentava di aver ricevuto telefonicamente riscontro negativo alla sua richiesta (motivato dall'Intermediario "*per mera prudenza nonostante la regolarità dei pagamenti*") rilevando come ciò fosse contrario alle condizioni contrattuali, nonché alle regole di diligenza e buona fede. Chiedeva quindi all'Intermediario di provvedere alla sua richiesta di utilizzo di parte dell'importo in linea capitale rimborsato.

Con comunicazione del 19.02.2009, l'Intermediario respingeva la richiesta di riutilizzo della linea di credito *revolving* motivando il rifiuto sulla base di "*un giudizio discrezionale [della stessa] in applicazione dei propri criteri di valutazione del merito creditizio, ispirati a principi di prudenza nell'erogazione dei finanziamenti e di prevenzione del sovraindebitamento*".

Nel suo ricorso il Ricorrente contesta la violazione, da parte dell'Intermediario, delle regole di diligenza e buona fede nella fase di formazione del contratto, rilevando che *“se [...] fosse stato informato correttamente sul funzionamento [della] linea di credito, ed in particolare sulla insindacabile scelta [dell'Intermediario] nell'erogazione della linea di fido maturata, egli stesso avrebbe optato per un semplice contratto di finanziamento a tempo determinato con condizioni e interessi meno onerosi rispetto a quello in corso”*.

Conseguentemente chiede il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità precontrattuale quantificandolo in Euro 7.500,00 (corrispondente alla somma maturata come fido disponibile al 9.02.2009 e non utilizzata).

Il Ricorrente allega, in copia:

- documento di sintesi del 29.02.2008;
- estratto conto del 31.01.2009;
- messaggio telefax del 9.02.2009;
- reclamo dell'11.02.2009;
- risposta dell'Intermediario al reclamo del 19.02.2009.

La società che ha incorporato l'Intermediario a seguito di atto di fusione per incorporazione con effetti dal 31.12.2009 (di seguito, l'“Intermediario Incorporante”) ha trasmesso le proprie Controdeduzioni alla Segreteria Tecnica (di seguito, anche “ST”), tramite raccomandata (anticipata via posta elettronica ordinaria), pervenuta in data 29.01.2010.

Rilevata l'avvenuta composizione transattiva della controversia, l'Intermediario Incorporante ha formulato richiesta all'Arbitro di *“voler dichiarare cessata la materia del contendere”*.

La transazione, accettata dal Ricorrente, prevede la corresponsione in suo favore dell'importo di Euro 3.000,00, previa deduzione in compensazione delle rate di rimborso insolute sulle operazioni in essere con l'Intermediario Incorporante, fermo restando il rifiuto della richiesta di utilizzo della somma di Euro 5.500,00, avanzata dal Ricorrente.

L'Intermediario Incorporante ha allegato, in copia:

- proposta di transazione inviata al Ricorrente;
- accettazione della transazione da parte del Ricorrente del 25.01.2010.

Con fax del 16.02.2010 il Ricorrente ha confermato alla Segreteria Tecnica l'avvenuta composizione transattiva della controversia, chiedendo all'Arbitro *“di voler dichiarare cessata la materia del contendere”*;

Preso atto di quanto sopra esposto il Collegio considera che l'esito cui sono giunte le parti appare soddisfacente dell'interesse dedotto inizialmente dal ricorrente e che pertanto deve pronunciarsi per cessazione della materia del contendere.

P. Q. M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 167 del 26 marzo 2010

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO